

**SENTENZA**

In prima istanza

UDIENZA

Dell'01.07.2025

N. [REDACTED]

N. [REDACTED]

Depositato in Cancelleria

Il .....

Spedito avviso art. 548  
C.P.P

Il .....

Esecutiva

Il .....

Redatta Scheda

Il .....

Art. ....

Campione penale

Il .....

Foglio elettorale al comune

Di .....

N. 4094/25 Reg. Raccolta sentenze



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale penale di Catania - Terza Sezione Penale - in composizione  
monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Maria Miceli

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

con motivazione non contestuale

Nel procedimento penale

**CONTRO**

[REDACTED]  
[REDACTED] con domicilio in ivi dichiarato (come da  
verbale di identificazione del [REDACTED] in atti), difeso di fiducia  
dall'Avv. Davide Tutino, del Foro di Catania (come da nomina del 12 maggio  
2025, in atti), presente;

**LIBERO - ASSENTE**

**IMPUTATO**

del reato di cui agli artt. 624 e 625 nr. 2 e 7 C.P., perché al fine di trarne  
un ingiusto profitto, si impossessava di quantitativi di energia elettrica,  
sottraendoli all'Enel, alla cui rete collegava abusivamente, mediante  
manomissione, l'impianto di [REDACTED] di cui aveva la  
disponibilità. -

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose  
consistita nella manomissione del misuratore perché registrasse con errore  
del -65.94% e su cose destinate a pubblico servizio. -

In [REDACTED] (CT), accertato fino al 22.06.2022

**PERSONE OFFESE**

ENEL Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. nella persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, Viale Regina Margherita n. 125, Roma

ENEL Energia S.p.A. nella persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
Viale Regina Margherita n. 141, Roma

Sentito il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa Patrizia Sapienza (Viceprocuratore onorario).

Sentito l'Avv. Davide Tutino, nell'interesse dell'imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi sentenza di improcedibilità;

Il difensore si è associato alla richiesta della pubblica accusa, depositando memoria scritta.

#### MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto di citazione diretta dell'8 [REDACTED] è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e n. 7 c.p.), meglio descritto in epigrafe.

All'odierna prima udienza predibattimentale il Tribunale, accertata la regolare costituzione delle parti e dichiarata l'assenza dell'imputato, raggiunto da notifica a mani proprie e non comparso, invitava le parti a concludere e, in esito alla camera di consiglio, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando un termine per il deposito della relativa motivazione (art. 544, comma 3, c.p.p.).

Ciò posto, nell'ambito del presente giudizio [REDACTED] è accusato di avere sottratto energia elettrica ad ENEL Energia S.p.A. e ad ENEL Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. mediante la violenta manomissione del misuratore di consumi associato all'utenza ubicata presso la propria abitazione, condotta aggravata dall'essere stato il fatto commesso su cose destinate al pubblico servizio.

Orbene, in disparte ogni considerazione circa l'avvenuta integrazione della condotta furtiva addebitata nell'incolpazione - condotta, questa, certamente comprovata dagli elementi di prova desumibili dagli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (tutti utilizzabili in ragione della presente fase processuale) - deve convenirsi con la difesa dell'imputato circa l'insussistenza, nel caso all'esame, della circostanza aggravatrice dell'essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, pure contestata in rubrica.

E infatti, deve dissentirsi con l'opzione interpretativa, espressa anche dalla Corte di Cassazione ma soltanto a sezioni semplici, che vuole l'energia elettrica connotata indefettibilmente da tale natura.

E invero - esclusa la recente pronuncia sul tema (cfr. Cass. pen. 8 febbraio 2023 n. 9452) che in parte motiva si è limitata a rimandare alla sentenza 13 gennaio 2022 n. 1094 - esaminando le pronunce che si sono impegnate a motivare l'opzione ermeneutica sopra indicata (cfr. Cass. pen. 13 gennaio 2022 n. 1094 e 18 gennaio 2016 n. 1850) si ricava che la sussistenza dell'aggravante in parola discenderebbe dall'essere l'energia elettrica, per sua natura, cosa destinata ad un pubblico servizio.

E nondimeno, ritiene questo decidente non condivisibile tale soluzione.

Per come saputo, infatti, le ipotesi descritte nell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. hanno il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate tipologie di cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano ovvero a motivo della loro destinazione.

In particolare, e per quanto di interesse, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore (o del proprietario) o per le qualità intrinsecamente inerenti alla *res* (così, ad esempio, per le linee e vetture ferroviarie, gli elettrodotti, gli acquedotti, le linee telefoniche e le biblioteche).

Ebbene, così ricostruita la *ratio* a base dell'aggravante in parola, appare evidente come non possa considerarsi annoverabile tra le cose destinate a pubblico servizio l'energia elettrica oggetto di illecita sottrazione.

Il godimento dell'energia elettrica è assicurato, infatti, mediante appositi contratti di fornitura stipulati tra l'ente erogatore e gli utenti, che usufruiscono pertanto di tale *res* in forza di convenzioni di natura privatistica e dietro il pagamento del pattuito corrispettivo: non può, dunque, ritenersi, almeno in termini generali, che l'energia elettrica (quando oggetto di un contratto di somministrazione) sia destinata ad essere sfruttata per il vantaggio o l'utilità collettiva atteso che, in mancanza della stipula del negozio giuridico che assicura all'utente la sua disponibilità ovvero in difetto del pagamento del corrispettivo contrattuale pattuito, non è assicurato all'utente di usufruire o godere della *res* in parola.

Senza considerare che l'azione delittuosa di apprensione illecita dell'energia elettrica non esplica alcun effetto sulla possibilità di godimento da parte della restante platea di utenti.

La circostanza aggravante contestata non può dirsi sussistente neppure ove la stessa sia riferita al misuratore dei consumi che, come è noto, è concesso in comodato d'uso agli utenti in forza del contratto di fornitura.

In tale direzione si è recentemente pronunciata la Suprema Corte la quale, ribadendo un consolidato orientamento di legittimità, ha escluso l'aggravante in parola a fronte dell'intervenuta manomissione del misuratore di energia elettrica.

Il contatore, infatti, è strumento destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, sicché lo stesso non può considerarsi come una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività (cfr., Cass. pen. 3 ottobre 2023 n. 48043 e, sia pure in tema di danneggiamento aggravato, Cass. pen. 17 aprile 2013 n. 19371).

Il principio sopra richiamato deve essere senza dubbio esteso al caso in esame ove l'attività di manomissione si è appuntata proprio sul misuratore elettronico dei consumi, esplicandosi la condotta illecita su cosa che viene concessa senza particolari limitazioni quantitative all'utente, non incide sulla generale destinazione del bene alla pubblica utilità, ma si risolve in una fraudolenta esclusione della registrazione dei consumi, con impossessamento del bene della fornitura.

Peraltro, sebbene nella parte iniziale del capo di imputazione si faccia generico riferimento ad un abusivo collegamento alla rete mediante manomissione dell'impianto di [REDACTED] [REDACTED] aveva la disponibilità in quanto servente la propria abitazione, nel prosieguo la pubblica accusa ha invece dettagliato la condotta addebitata con l'espresso ed inequivoco

riferimento alla manomissione del misuratore economico di consumi, riferimento giustificato dalle risultanze probatorie in atti.

Infine, non appare superfluo rilevare l'evidente disomogeneità dell'energia elettrica (ovvero, in alternativa, del misuratore di consumi) rispetto alle cose in relazione alle quali è stata costantemente ritenuta sussistente l'aggravante in parola, ovverosia i cavi serventi alla circolazione ferroviaria (Cass. pen. 17 dicembre 2013 n. 5266), gli alberi appartenenti ad un Comune ed adibiti ad una funzione ornamentale (Cass. pen. 17 gennaio 2007), il fondo ed il sottofondo marini, costituenti la c.d. "piattaforma continentale".

Ebbene, esclusa per le ragioni sopra esposte la circostanza aggravatrice di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. deve concludersi, così come espressamente richiesto dalla difesa del prefato, per l'improcedibilità dell'azione penale per difetto del necessario atto querelatorio.

E invero, deve osservarsi come la fattispecie delittuosa contestata a [REDACTED], ancorché circostanziata dall'aver in ipotesi il reo esercitato violenza sulle cose, sia divenuta, per effetto della recente novella legislativa (cfr. decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150), procedibile a querela della persona offesa.

Il legislatore delegato ha, infatti, modificato il regime di procedibilità del reato previsto e punito dall'art. 625 c.p., limitando la procedibilità d'ufficio alle sole ipotesi di reato commesso ai danni di persona incapace, per età ovvero per infermità, nonché nei casi di fattispecie aggravata a norma dell'art. 625, comma 1, n. 7 (con l'esclusione però del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e n. 7 bis c.p..

Orbene, l'intervenuta modifica normativa nel senso della previsione della procedibilità a querela in luogo dell'originaria procedibilità d'ufficio concreta, senza alcun dubbio, una modifica *in melius* applicabile retroattivamente sicché di tale modifica può certamente giovare anche [REDACTED]

Ed invero, come rilevato dall'insegnamento granitico della Corte di Cassazione, il problema dell'applicabilità dell'art. 2 c.p., in caso di mutamento del regime della procedibilità a querela, deve essere positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità: ne consegue che il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo deve ritenersi operante non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto ma anche al diverso scopo di determinare il regime di procedibilità che inerisce alla fattispecie di reato oggetto di addebito (cfr. Cass. pen. 8 luglio 1997 n. 2733 e Cass. pen. 17 aprile 2019 n. 21700).

Più di recente, ed in linea con l'orientamento interpretativo surriferito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che la querela è istituto che concorre a comporre il quadro per la determinazione dell'*an* e del *quomodo* di applicazione del precetto penale, come tale, dunque, necessariamente assoggettato alla regola di favore per il reo fissata dall'art. 2, comma 4, c.p..

Pertanto, ove non abbia già provveduto il legislatore mediante apposita norma transitoria, deve comunque concludersi per l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli (cfr. Sezioni Unite 21 giugno 2008 n. 40150).

Ne deriva che il fatto-reato ascritto nella rubrica a [REDACTED] deve oggi ritenersi, certamente, procedibile a querela di parte.

E però, nel caso che ci occupa, la persona offesa ha omesso di sporgere il necessario atto querelatorio.

Da ciò consegue la necessità di pronunciare la chiesta sentenza di improcedibilità per difetto di querela.

Infine, sussistendone i presupposti, appare necessario fissare un termine per il deposito della motivazione della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carla Maria Miceli,

Visti gli artt. 2 c.p., 521 e 554 *ter* c.p.p.,

previa esclusione della circostanza aggravante dell'essere stato il fatto commesso su cosa destinata al pubblico servizio e utilità, dichiara non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al delitto allo stesso ascritto in rubrica per difetto originario della condizione di procedibilità richiesta dalla legge.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Catania, 1 luglio 2025.

Il Giudice  
(dott.ssa Carla Maria Miceli)



FIRMATO E DEPOSITATO  
il 29/09/2025 alle ore 09:51  
CARLA MARIA MICELI



RANDISI MARIANNA  
Depositata in cancelleria la sentenza n. 4094 del  
01/07/2025  
29/09/2025 09:51

  
  
**R.G. SENT N. 4094/2025**

☐

  
**IMPUTATO in ordine al delitto previsto e punito dall'art. 624 c.p. - art. 625 n2 n7 c.p., commesso in epoca anteriore o prossima**   


**Spedito Avviso ex art. 548 c.p.p. il 01.10.25**

**Data Irrevocabilità: 29.11.25**

**Data Comunicazione Irrevocabilità: 03.12.25**



**RAPISARDA CHIARA**  
03/12/2025 13:30